

# ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 337, LETT. A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266

---

## 1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

### Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma; in particolare:

- ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997 (comprese le ONLUS di diritto di cui al comma 8 e le ONLUS limitatamente ad alcune attività di cui al comma 9);
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4 di cui alla legge 383/2000;
- Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 460/1997.

### Come e quando si presenta la domanda

La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il 10 febbraio 2006, direttamente dai soggetti interessati – abilitati ai servizi Entratel o Fisconline - o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “*Domanda 5 per mille*” disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

A fronte delle domande di iscrizione correttamente presentate ed accolte dal sistema, sarà fornita un'attestazione di avvenuta ricezione riportante, tra l'altro, la denominazione e la sede del soggetto iscritto così come risultanti negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

Tali dati saranno utilizzati per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che possono partecipare al riparto della quota del 5 per mille.

Nel caso siano state inviate più domande per lo stesso soggetto, farà fede l'ultima trasmessa e accolta dal sistema.

Qualora una domanda di iscrizione accolta sia stata inviata per errore, è possibile richiederne l'annullamento, sempre entro il 10 febbraio 2006, utilizzando le consuete funzioni a disposizione degli utenti abilitati ai servizi telematici Entratel e Fisconline.

## 2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille è suddiviso nelle seguenti quattro sezioni:

### Dati del soggetto

E' necessario indicare il codice fiscale del soggetto per il quale è presentata la domanda. Non verranno accolte le domande che contengano in questa sezione codici fiscali non registrati o che risultino non più attivi negli archivi dell'Anagrafe Tributaria.

### Tipologia del soggetto

Deve essere barrata la casella relativa alla tipologia del soggetto, fra quelle previste dalla citata lettera a) del comma 337 della legge n. 266/2005, per il quale viene presentata la domanda. E' obbligatorio barrare una sola casella.

### Dati relativi al legale rappresentante firmatario

E' obbligatoria la compilazione della sezione in tutte le sue parti: codice fiscale, dati anagrafici e domicilio fiscale.

### Impegno alla presentazione telematica

La sezione è riservata agli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni che presentano la domanda per conto dei loro clienti. In caso di compilazione, è obbligatoria l'indicazione sia del codice fiscale dell'intermediario sia della data dell'impegno a presentare la domanda.

## 3. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO

L'elenco dei soggetti ammessi al riparto della quota del 5 per mille è formato sulla base delle domande di iscrizione validamente accolte dal sistema e non successivamente annullate dagli interessati.

Il predetto elenco sarà pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 20 febbraio 2006 sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) con l'indicazione del codice fiscale, della denominazione e della sede di ciascun soggetto iscritto.

Le correzioni di eventuali errori contenuti nell'elenco potranno essere richieste, entro e non oltre il 1° marzo 2006, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del medesimo soggetto.

L'elenco dei soggetti iscritti sarà nuovamente pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul predetto sito Internet, in forma definitiva, entro il 10 marzo 2006.

## 4. CASI PARTICOLARI

- a. Qualora nell'attestazione di avvenuta ricezione si riscontri una denominazione o una sede non aggiornate, è necessario provvedere tempestivamente a comunicare le variazioni occorse, utilizzando i modelli anagrafici, come previsto dalla norma, e ripetere successivamente l'invio della domanda.

In particolare i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare il mod. AA7/7 – *Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (soggetti diversi dalle persone fisiche)* - che può essere presentato, oltre che ad un qualunque ufficio dell'Agenzia, anche in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il modello AA7/7 è disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito dell'Agenzia delle Entrate, alla voce *modulistica/altri modelli*.

I soggetti che non sono titolari di partita IVA devono invece utilizzare il mod. AA5/5 - *Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche)* - che deve essere presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale. Il modello AA5/5 è disponibile presso il medesimo ufficio.

- b. Qualora la domanda non sia stata accolta perché il codice fiscale risulta non più attivo (per cessazione o confluenza) o non registrato in Anagrafe Tributaria, è necessario rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate (soggetti titolari di partita IVA), ovvero all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente sulla base del domicilio fiscale (soggetti non titolari di partita IVA), al fine di verificare e rimuovere le eventuali anomalie e poter ripetere successivamente l'invio della domanda.